

Determina a contrarre per l'affidamento del "servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE 2021-2027". Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 135.375,00 di cui euro 112.375,00 per il LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese) ed euro 23.000,00 per il LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca). (oneri della sicurezza e costi della manodopera pari a euro 0,00). Codice CUP C61I23000080001, Codice CIG 98522172AB (LOTTO 1) e Codice CIG 98522383FF (LOTTO 2).

Determinazione n. 6782 del 22/06/2023

Determina a contrarre per l'affidamento del "servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE 2021-2027". Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 135.375,00 di cui euro 112.375,00 per il LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese) ed euro 23.000,00 per

il LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca). (oneri della sicurezza e costi della manodopera pari a euro 0,00). Codice CUP C61I23000080001, Codice CIG 98522172AB (LOTTO 1) e Codice CIG 98522383FF (LOTTO 2).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S116-00079

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento del "servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE+ 2021-2027". Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 135.375,00 di cui euro 112.375,00 per il LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese) ed euro 23.000,00 per il LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca). (oneri della sicurezza e costi della manodopera pari a euro 0,00). Codice CUP C61I23000080001, Codice CIG 98522172AB (LOTTO 1) e Codice CIG 98522383FF (LOTTO 2).

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 1 di 9

Num. prog. 1 di 76

Visti:

la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 - 20;

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+);

l'"Accordo di Partenariato della programmazione della politica di coesione 2021-2027" dello Stato italiano, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

il Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione europea C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 di data 7 ottobre 2022 e in particolare la Priorità 2 "Istruzione e formazione", obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4) "Interventi rivolti agli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, ivi comprese le competenze di base e quelle necessarie per sostenere lo sviluppo personale e sociale, nonché di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale";

la deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 14 ottobre 2022 e s.m. che ha costituito il Comitato di Sorveglianza congiunto del Programma Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) e del Programma Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) della Provincia autonoma di Trento -

periodo di programmazione 2021-2027;

il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ e del PR FESR della Provincia autonoma di Trento - periodo di programmazione 2021-2027 nella seduta del 22 novembre 2022 e adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2357 del 16 dicembre 2022, e in particolare il paragrafo 3.2.1 "Affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di servizi,

forniture o lavori";

l'art. 73 del regolamento (UE) 2021/1060 che prevede nella selezione delle operazioni l'applicazione di criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, l'accessibilità per le persone con disabilità e la non discriminazione di genere tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio dello sviluppo sostenibile.

Considerato che:

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 2 di 9

Num. prog. 2 di 76

tra gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, al fine di migliorare le conoscenze e competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino nelle lingue inglese e tedesca,

è previsto il programma di mobilità che prevede la frequenza di corsi di full immersion in paesi in Europa della durata di tre settimane da realizzarsi nel periodo estivo;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2447 di data 22 dicembre 2022 è stato approvato l'"Avviso per l'ammissione al programma di mobilità all'estero riservato a studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Europa - annualità 2023"

nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento. CUP C64C22001330001";

gli studenti iscritti al programma di mobilità sono tenuti, a conclusione del percorso formativo e a seguito di un test in uscita dal quale risulti la fascia di certificabilità, a sostenere obbligatoriamente l'esame per il conseguimento della Certificazione linguistica formale rilasciata da un Ente certificatore secondo i quattro skills individuati dal CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale, a meno che non siano già in possesso della certificazione linguistica del livello individuato o superiore, indipendentemente dalla data del suo conseguimento.

Con il presente provvedimento si autorizza l'indizione di una trattativa privata previo confronto concorrenziale, tra almeno 3 operatori economici mediante gara telematica in MEPAT, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera h e comma 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i per l'affidamento del "servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE+ 2021-2027", come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto, allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

E' prevista la suddivisione in 2 lotti come di seguito indicato:

- LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese)

- LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca).

Considerata l'impossibilità per l'Amministrazione di prevedere i numeri delle singole certificazioni linguistiche distinte per livello derivanti dal risultato ottenuto al test in uscita da parte degli studenti al termine del percorso formativo all'estero, l'importo a base di gara è calcolato considerando la media dei costi unitari delle certificazioni (euro 224,75 per inglese; euro 230,00 per tedesco)

moltiplicato per il numero massimo di certificazioni richieste, come meglio dettagliato nei documenti di gara. Pertanto, l'importo complessivo della base di gara che rappresenta il limite massimo per la realizzazione del servizio è pari a euro 135.375,00 di cui:

LOTTO 1: euro 112.375,00 (al netto di IVA) tenuto conto del numero massimo di studenti ipotizzato destinatari della certificazione in lingua inglese pari a n. 500

LOTTO 2: euro 23.000,00 (al netto di IVA) tenuto conto del numero massimo di studenti ipotizzato destinatari della certificazione in lingua tedesca pari a n. 100.

Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 3 di 9

Num. prog. 3 di 76

allegato A) Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa e parte tecnica;

allegato B) modulo offerta economica;

allegato C) Nomina a Responsabile Trattamento dati allegato D) lettera d'invito RDO

Dato atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008; restano comunque in capo all'aggiudicatario gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 relativi ai rischi propri di impresa.

Considerato che gli oneri della manodopera non sono valorizzati in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Considerato che per la presente procedura si ritiene non applicare la disposizione recata dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, tenuto conto della natura della prestazione richiesta che coinvolge un limitato numero di persone altamente specializzate e che si svolge esclusivamente in determinati periodi dell'anno in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso per singolo lotto, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art.

16 comma 4 della L.P. 2/2016; in caso di parità l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte.

Considerato inoltre che l'espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e in modalità elettronica su MEPAT, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della medesima legge provinciale, così come previsto dal paragrafo 3.2.1 dei Criteri di selezione delle operazioni del PR FSE+ per i casi particolari di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ossia per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).

Considerato non necessario richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in quanto l'importo a base di gara è inferiore alla soglia europea e il pagamento della prestazione è previsto in un'unica soluzione a conclusione della singola sessione d'esame.

Ritenuto necessario richiedere la realizzazione del servizio presso sedi dislocate sul territorio provinciale (di cui almeno una sede deve essere a Trento) per soddisfare le esigenze dell'utenza, trattandosi di studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione e quindi anche minorenni, e rendere facilmente raggiungibili le sedi di svolgimento degli esami di certificazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CUP è C61I23000080001 e che i codici CIG sono i seguenti: Lotto 1: CIG 98522172AB; Lotto 2: CIG 98522383FF;

Ritenuto inoltre opportuno che l'aggiudicatario non sia o non sia stato:

- incaricato delle valutazioni ex ante e in itinere dei PO FSE e FESR della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2014-2020;

- soggetto affidatario dei servizi di assistenza tecnica in merito all'attuazione, gestione, sorveglianza e controllo dei medesimi PO FSE e FESR nel periodo 2014-2020 e dei PR FSE+ e FESR 2021-2027.

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 4 di 9

Num. prog. 4 di 76

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Osservato che, come precisato dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali con nota di data 8.3.2022 (prot. n. 168520), è necessario che il dirigente della struttura committente proceda alla quantificazione dell'importo da accantonare in relazione alla gara ai fini delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5bis della l.p. n. 2/2016, come modificato dall'articolo 17 della l.p. n. 22/2021.

Preso atto che l'importo complessivo posto a base di gara di cui al presente provvedimento, ammonta ad Euro 135.375,00 (IVA esclusa) e che pertanto il valore di accantonamento per gli adempimenti di cui all'articolo 5bis della l.p. n. 2/2016 ammonta ad Euro 676,88 (0,5%

dell'importo a base di gara), come disposto dalla circolare del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali data 8.3.2022 (prot. n. 168520) e dalla circolare del Servizio Bilancio e Ragioneria di data 21.9.2022 (prot. n. 648089).

Dato atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con i fondi del capitolo 252731 assegnati all'Amministrazione provinciale attraverso il Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e approvato in via tecnica con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 del 7 ottobre 2022, che risulta cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo plus (40%), dallo Stato italiano (42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (18%).

In particolare, la spesa complessiva di euro 165.157,50, iva compresa, prevista per il servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca di cui al presente provvedimento, verrà coperta con i fondi prenotati con deliberazione della Giunta provinciale n. 856 di data 19 maggio 2023 sul capitolo 252731 degli esercizi finanziari 2023 e 2024

(p.f. 2021816) mentre all'accantonamento di cui all'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, pari a complessivi euro 676,88, si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo 252731 dell'esercizio finanziario 2023.

Dato atto che:

la responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Ioriatti, Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e il domicilio digitale è serv.formazione@pec.provincia.tn.it;

nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,

- vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;

- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 5 di 9

Num. prog. 5 di 76

contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";

- vista la legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività";

- visto l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;

- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare gli articoli 53 e 56 e l'Allegato 4/2;

- visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 856 di data 19 maggio 2023 avente ad oggetto

"Documento di programmazione degli interventi (DOPI) 2023 in materia di istruzione e cultura - aggiornamento della "Sezione relativa all'istruzione, formazione e funzioni di sistema";
- acquisito il parere positivo, obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Gestione del Programma FSE+ 2021-2027 (prot. n. 472005 di data 16/06/2023);

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di una trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno 3 operatori economici mediante gara telematica in MEPAT, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5, della Legge provinciale 19

luglio 1990, n. 23 e s.m.i per l'affidamento del "servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE+ 2021-2027";

2. di dare atto che l'appalto di servizio di cui al precedente punto 1. è suddiviso in n. 2 lotti come di seguito indicato:

- LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese)

- LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca);

3. di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo complessivo a base di gara pari ad euro 135.375,00 (al netto di IVA), oneri della sicurezza e costi della manodopera pari a euro 0,00, di cui:

euro 112.375,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 1 (certificazioni linguistiche di lingua inglese)

euro 23.000,00 (al netto di IVA) per il LOTTO 2 (certificazioni linguistiche di lingua tedesca);

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 6 di 9

Num. prog. 6 di 76

4. di dare atto che la quota di risorse finalizzata alla retribuzione incentivante, di cui all'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2026, ammonta ad Euro 676,88;

5. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008;

6. di dare atto che non si rende necessaria la valorizzazione degli oneri della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

7. di dare atto che per la presente procedura di gara non si applica la disposizione recata dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, considerata la natura della prestazione richiesta che coinvolge un limitato numero di persone altamente specializzate e che si svolge esclusivamente in determinati periodi dell'anno in base alle esigenze dell'Amministrazione;

8. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso per singolo lotto, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-

40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016; in caso di parità l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte;

9. di dare atto altresì che l'espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e in modalità elettronica su MEPAT, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della medesima legge provinciale, così come previsto dal paragrafo 3.2.1 dei Criteri di selezione delle operazioni del PR FSE+ per i casi particolari di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

10. di approvare gli atti di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

allegato A) Capitolato speciale d'appalto;

allegato B) modulo offerta economica;

allegato C) Nomina Responsabile del Trattamento dati;

allegato D) lettera d'invito RDO

11. di dare atto che il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data di avvio delle attività comunicato via pec dall'Amministrazione e ha durata fino al 31 dicembre 2024;

12. di disporre che per ragioni d'urgenza, il servizio potrà essere affidato alla ditta aggiudicataria nelle more

della stipula del contratto, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del medesimo;

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CUP è il seguente C61I23000080001 e che i codici CIG sono: Lotto 1: CIG 98522172AB; Lotto 2: CIG 98522383FF;

14. di autorizzare il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema a sottoscrivere, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della legge provinciale n. 23/1990 il contratto di servizio con la ditta risultata RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 7 di 9

Num. prog. 7 di 76

aggiudicataria;

15. di far fronte alla spesa complessiva di euro 165.157,50, iva compresa, prevista per il servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca di cui al presente provvedimento, con i fondi prenotati con deliberazione della Giunta provinciale n. 856 di data 19 maggio 2023 sul capitolo 252731 degli esercizi finanziari 2023 e 2024 (p.f. 2021816);

16. di prenotare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la spesa per l'accantonamento di cui all'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, pari a complessivi euro 676,88 sul capitolo 252731 dell'esercizio finanziario 2023;

17. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, la scadenza del contratto in relazione a specifiche esigenze nel rispetto del principio di competenza finanziaria delle obbligazioni;

18. di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;

19. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 8 di 9 IC

Num. prog. 8 di 76

001 Allegato A) Capitolato speciale d'appalto 002 Allegato B) modulo offerta economica 003 Allegato C) Nomina Responsabile trattamento dati 004 Allegato D) lettera d'invito RDO

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2023-S116-00079

Pag 9 di 9

Num. prog. 9 di 76

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:

effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE+ 2021-2027.

CIG (LOTTO 1): 98522172AB

CIG (LOTTO 2): 98522383FF

CUP: C61I23000080001

- PARTE AMMINISTRATIVA -

1

Num. prog. 10 di 76

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 - Durata del contratto.....	6
Art. 8 - Importo del contratto.....	6
Art. 8 bis - Revisione prezzi.....	6
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 17 - Subappalto.....	9
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto...11	
Art. 20 - Sicurezza.....	11
Art. 20bis - Disposizioni anti COVID- 19.....	12
Art. 21 - Elezioni di domicilio dell'appaltatore.....	12
Art. 22 - Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 23 - Garanzia definitiva.....	13
Art. 24 - Obblighi assicurativi.....	13
Art. 25 - Penali.....	13
Art. 26 - Clausola di forza maggiore.....	13
Art. 27 - Risoluzione del contratto.....	14
Art. 28 - Recesso.....	15
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	15
Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 31 - Obblighi in materia di legalità.....	17
Art. 32 - Spese contrattuali.....	17
Art. 33 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.....	18
Art. 35 - Norma di chiusura.....	18

2

Num. prog. 11 di 76

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di effettuazione esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese e tedesca secondo i parametri CEFR e rilascio certificazioni (in caso di esito positivo) a studenti degli Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del programma di mobilità all'estero di cui al Programma FSE+ 2021-2027.

2. Il presente appalto costituisce attuazione del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e approvato in via tecnica con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 del 7 ottobre 2022. Detto programma risulta cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo plus (40%), dallo Stato italiano (42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (18%).

Le prestazioni oggetto d'appalto sono finanziate a valere sulla Priorità 2

"Istruzione e formazione", obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4)

"Interventi rivolti agli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, ivi comprese le competenze di base e quelle necessarie per sostenere lo sviluppo personale e sociale, nonché di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale".

Con il presente appalto, la stazione appaltante si propone di garantire il conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte degli studenti nei tempi e secondo i criteri previsti dall'iniziativa di mobilità all'estero.

3. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1 - certificazioni linguistiche di lingua inglese LOTTO 2 - certificazioni linguistiche di lingua

tedesca Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 riguarda la seguente iniziativa nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento:

- Programma di mobilità all'estero per studenti: tale intervento prevede la possibilità per gli studenti di partecipare ad un programma di mobilità all'estero,

organizzato dall'Amministrazione provinciale, per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese o tedesca in paesi in Europa finalizzati al miglioramento delle conoscenze/competenze linguistiche, di cui rispettivamente al lotto 1 e lotto 2 del presente capitolato. Gli studenti iscritti al programma di mobilità sono tenuti allo svolgimento di un test in ingresso e un test in uscita,

che verrà organizzato dall'Amministrazione provinciale tramite un ente terzo,

rispettivamente prima dell'inizio del percorso linguistico (anche ai fini dell'inserimento nel livello corretto) e alla conclusione del percorso formativo, al fine di verificare il miglioramento delle competenze linguistiche e l'idoneità dello studente a sostenere la certificazione linguistica.

Qualora lo studente, sulla base del punteggio riportato nel test in uscita risulti posizionato nella fascia di certificabilità linguistica, è tenuto a sostenere l'esame per il conseguimento della Certificazione linguistica formale rilasciata da un Ente certificatore secondo i quattro skills individuati dal CEFR (Com-

3

Num. prog. 12 di 76

mon European Framework of Reference for Languages) per il tramite dell'Aggiudicatario.

La certificazione linguistica per entrambi i lotti può essere pari al livello B1,

B2, C1 o C2 a seconda dell'esito del test in uscita.

Qualora in possesso di certificazione parziale, lo studente è tenuto a integrare la propria certificazione sostenendo l'esame per le abilità mancanti.

L'esame di certificazione linguistica dovrà essere svolto, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione delle mobilità; esso potrà essere spostato in altra data solo in caso di problemi di salute, documentati da certificato medico/documentazione ospedaliera o altri motivi giustificativi, riconosciuti validi dall'ente competente delle certificazioni. In tal caso l'esame di certificazione linguistica potrà essere svolto al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. L'appaltatore deve garantire lo svolgimento degli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche di lingua inglese (LOTTO 1) e tedesca (LOTTO 2)

secondo i parametri CEFR e il rilascio delle certificazioni (in caso di esito positivo) con le modalità dettagliate nella parte tecnica del presente Capitolato speciale di gara.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio,

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità di cui alla parte tecnica del presente Capitolato. L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia autonoma di Trento, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, il monitoraggio in itinere dello svolgimento delle prestazioni oggetto d'appalto.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione la documentazione amministrativa e le informazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione di cui al precedente art. 2 (determinazioni dirigenziali, nominativi degli studenti, indirizzi mail degli utenti interessati, etc.).

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 4

Num. prog. 13 di 76

legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni";

e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18

maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile;

l) la normativa di settore di cui alla parte tecnica del presente Capitolato.

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino

Num. prog. 14 di 76

un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (con indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p.

n. 23/1990.

Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data di avvio delle attività comunicato via pec dall'Amministrazione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Nell'ipotesi di avvio d'urgenza del servizio, di conseguenza avviato anticipatamente rispetto alla data di stipulazione del contratto, la durata della prestazione, decorre dalla data di avvio, ferma restando la scadenza al 31/12/2024.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, la scadenza del contratto in relazione a specifiche esigenze dando tempestiva comunicazione all'appaltatore tramite scambio di corrispondenza nel rispetto del principio di competenza finanziaria delle obbligazioni.

Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato,

parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi: eventuale aumento del numero di certificazioni linguistiche richieste.

Art. 8 bis - Revisione prezzi 1. I prezzi contrattuali sono oggetto di revisione a cadenza annuale e su istanza di parte a norma dell'art. 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/2022, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, ritenendo come tale il periodo annuale con almeno 180 giorni ricadenti nel ridetto periodo.

2. Per la revisione dei prezzi contrattuali si prende come riferimento l'Indice Istat e per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice nell'ultimo mese dell'anno di riferimento, che troverà applicazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione e, come Base di Partenza, il valore dell'Indice del mese in cui è stato avviato il servizio.

3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, quale soglia di applicazione

Num. prog. 15 di 76

della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di

alea che rimane in capo alle Parti.

4. L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo, che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa, o tramite comunicazione via pec nel caso di avvio d'urgenza.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ad avvenuta realizzazione di ciascuna sessione d'esame e rilascio delle relative certificazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del 7

Num. prog. 16 di 76

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,

il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali

in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,

evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è

nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità

alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al c

... **ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**